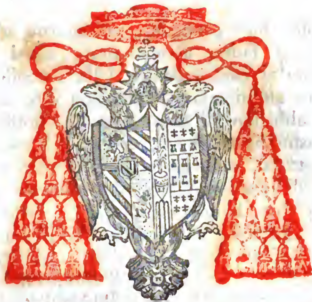


FILIPPO GIUDICE CARACCIOLO

DE' PRINCIPI DI VILLA

DELLA CONGREGAZIONE DELL' ORATORIO DI NAPOLI

PRETE CARDINALE DELLA S. R. C.

DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA

ARCIVESCOVO E PATRIZIO NAPOLETANO ec. ec. ec.





Ai Signori Superiori delle Congregazioni de' Missionarii, ai Protettori Deputati, Superiori e Rettori de' Conservatorii, Ritiri e Stabilimenti di donne.

Volendo togliere alcuni abusi e disordini introdotti in taluni Monisteri di Clausura, Conservatorii, Ritiri e Stabilimenti di donne intorno al conversare de' Con-

fessori colle loro penitenti, ed intorno a' regali che da queste si fanno a' medesimi, abusi e disordini che tendono al rilasciamento della disciplina regolare, e a destare ammirazione, per non dire scandalo ne' secolari, abbiamo all' uopo fatte due notificazioni, di cui ne trasmettiamo copie, affinchè di esse se ne dia pubblica lettura, onde niuno de' Confessori possa allegare ignoranza di quanto in proposito abbiamo ordinato. Ci auguriamo ch' essi dotati come sono dello spirito Ecclesiastico non solo vi si uniformino, ma ancora col loro noto zelo inculchino alle loro penitenti di ubbidire, e di eseguire esattamente quello, che per dovere del Nostro Pastorale Ministero abbiamo creduto innanzi a Dio di prescrivere. Aggiungiamo solamente i seguenti articoli, che riguardano i Confessori e gli Ecclesiastici, sieno secolari, sieno regolari.

I. Proibiamo espressamente a' Confessori de' Conservatorii, Ritiri e Stabilimenti di donne rinchiuse, di ricevere in casa visite di penitenti, che appartengono a siffatti luoghi. Ed in caso di controvenzione saranno essi sospesi dalla facoltà di confessare non solo la penitente, o le penitenti di quel luogo, cui la medesima, o le medesime appartengono, ma di ogni altra degli enunciati luoghi.

II. Ad evitare l' abuso e l' eccedenza de' regali abbiamo ordinato nell' enunciate notificazioni qual sia la regola da tenersi. Ci riportiamo quindi a quanto in esse trovasi prescritto. Se non che essendo giunto a nostra notizia, non senz' amarezza del nostro cuore, che da taluni Confessori (quantunque vogliamo lusingarci, che non fosse vero) con poco decoro del di loro carattere si commettono alcune viltà in domandare denaro in imprestito dalle loro penitenti, o in chiedere soventi volte robe, e cose comestibili sopra le forze delle

dette penitenti, vogliamo che in appresso non più si commettano somiglianti cose, le quali, oltre di degradare i detti Confessori, impediscono di poter esercitare con libertà Apostolica l' amministrazione del Sagramento della penitenza; e pervenendo al Nostro orecchio, che, malgrado questo Nostro provvedimento, da qualcuno poco curante del suo decoro e delle Nostre disposizioni si continui ciò a praticare, saremo costretti usare con esso del rigore, mortificandolo a nostro arbitrio.

III. Siccome i succennati luoghi hanno Superiori di diverso genere, così ordiniamo, che in quei Conservatorii, ove sono i Protettori da Noi destinati, costoro per i nuovi Confessori s' informeranno dal Canonico Segretario del Clero, e pel dippiù serberanno il solito, in conformità delle facoltà da Noi ad essi concesse.

IV. In tutti quei Conservatorii, ne' quali vi sono i Deputati Ecclesiastici da Noi prescelti, si serba il solito di mandare il libro al Nostro Vicario per le Monache: e per i nuovi Confessori il Deputato Ecclesiastico prima di passarlo a libro s'informi preventivamente dal detto Segretario del Clero.

V. Negli Stabilimenti ove non vi sono nè Protettori, nè Deputati Ecclesiastici destinati da Noi, vogliamo che si faccia la domanda da' nuovi Confessori al ridetto Segretario del Clero, il quale darà il permesso di confessare *ad sex menses*.

VI. In quei stabilimenti poi, che dipendono dalle Congregazioni dei Missionarii, i Superiori rispettivi prima di mandare i nuovi Confessori a confessarvi, è Nostra volontà, che prendano informo dal divisato Segretario del Clero, conoscendosi dal medesimo più da vicino la condotta de' Confessori.

VII. Ordiniamo in fine, che i Superiori dei Ritiri e Rettori di Stabilimenti di donne non permettano a' nuovi Confessori di confessare in siffatti luoghi, senza l'enunciato permesso del Segretario del Clero, ed intanto rimettano notamento allo stesso di quelli, che attualmente vi confessano.

Napoli dal Palazzo Arcivescovile li 26 Febbraio 1842.

FILIPPO CARDINALE

Arcivescovo di Napoli.